ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 06 - 2015

Luglio

Verona, 20 luglio 2015

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI

LEGNAGO

Via del Pontiere, 17 - C.A.P 37045

Tel. 0442/28466 - Fax 0442/28008

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

AIA Autorizzazione Integrata Ambientale – Indicazioni ministeriali 3
AUA Autorizzazione Unica Ambientale – Modello semplificato 3
RIFIUTI – Modifiche ad alcune definizioni, DL 92/2015 3
RIFIUTI – Nota ministeriale su sfalci e potature 4
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE - Decisione UE 974/2015 5

NEWS SICUREZZA

INAIL – Software calcolo costi aziendali della non sicurezza 5
MINISTERO LAVORO – Interpelli 5
ORGANISMI PARITETICI – Circolare Ministero del lavoro 6
PREVENZIONE INCENDI - Reti idriche antincendio strutture sanitarie pubbliche e private 6
SICUREZZA SUL LAVORO – Opuscoli per DL e lavoratori 7
VIGILANZA AMBIENTE E SICUREZZA - il reato di impedimento del controllo 7

NEWS AREA TECNICA

ATTREZZATURE A PRESSIONE - Indicazioni ministeriali nuova PED 8
ATTREZZATURE A PRESSIONE: avviso di rettifica nuova PED 8
CLP/REACH - Etichettatura fitosanitari, nota Ministero Salute 9
DIRETTIVA SEVESO III – Decreto di recepimento 10
DIRETTIVA SEVESO III - Inventario Classificazione ed Etichettatura C&L 10
ETICHETTA ENERGETICA – Reg. UE armadi frigoriferi/congelatori professionali 11
PREVENZIONE INCENDI – Guide tecniche impianti gas autotrazione e GNL 12
PREVENZIONE INCENDI - Reti idriche antincendio 12
PREVENZIONE INCENDI - Sale destinate a riunioni 12
REACH - Schede di sicurezza, Reg. UE n. 830/2015 13
REACH – Tariffe aggiornate 13
REACH - Aggiornata la Candidate list 13
SICUREZZA MACCHINE E IMPIANTI - Accesso gratuito ad alcune norme UNI-CEI, Ministero Sviluppo Economico 14

APPROFONDIMENTI

PREVENZIONE INCENDI - Il nuovo Codice di prevenzione incendi 17

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138
Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966
www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI

LEGNAGO

Via del Pontiere, 17 - C.A.P 37045
Tel. 0442/28466 - Fax 0442/28008

NEWS AMBIENTE

AIA Autorizzazione Integrata Ambientale – Indicazioni ministeriali
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1739

Pubblicata sul portale internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la Circolare del 17 giugno 2015 n.12422.

Con tale provvedimento vengono forniti ulteriori criteri e chiarimenti circa le modalità di applicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC-Integrated Pollution Prevention and Control), alla luce delle recenti modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n.46.

AUA Autorizzazione Unica Ambientale – Modello semplificato
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1730

Si segnala la pubblicazione, sul S.O. n. 35 alla G.U. 30.6.2015 n. 149, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015, titolato"Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA".

Le Regioni potranno adeguare i contenuti del presente Modello in base alle differenti normative di settore.

RIFIUTI – Modifiche ad alcune definizioni, produttore, raccolta, deposito temporaneo DL 92/2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1718

Si segnala l'emanazione del D.L. 4 luglio 2015 n. 92, pubblicato sulla G.U. 04.07.2015 n. 153, titolato "Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale".
In particolare, per quanto attiene la disciplina sui rifiuti, viene modificato il D.lg. 152/2006 per come segue:

- Art. 183 comma 1, lett. f): *dopo le parole: "produce rifiuti" sono aggiunte le parole: "**e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione**";* la nuova definizione di produttore di rifiuto risulta come nel seguente testo coordinato: "**produttore di rifiuti**": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

- Art. 183 comma 1, lett. o): *dopo la parola: "deposito" e' aggiunta la seguente: "preliminare alla raccolta"*; la nuova definizione di raccolta risulta come nel seguente testo coordinato: "**raccolta**": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;(quindi con riferimento alla **raccolta** di rifiuti, il deposito è solo quello "preliminare alla raccolta").

- Art. 183 comma 1, lettera bb): *la parola: "effettuato" e' sostituita dalle seguenti: "**e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento**, effettuati" e dopo le parole: "sono prodotti" sono inserite le seguenti: ", da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti"*; la nuova definizione di deposito temporaneo risulta come nel seguente testo coordinato: "**deposito temporaneo**": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni … *ecc."*

RIFIUTI – Nota ministeriale su sfalci e potature
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1740

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con una nota prot 6038 del 27 maggio us. Chiarisce quando sfalci e potature non sono da classificare come rifiuti
Il Ministero risponde ad un quesito formulato dalla Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili (FIPER) sulla classificazione dei residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde.

In particolare con riferimento all'art. 185, comma 1, lettera f) del D.lgs. 152/2006, non si applica la Parte IV del decreto a "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale naturale e non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

Ciò significa che il Codice Ambientale non considera rifiuti gli sfalci e i residui di potatura prodotti nell'ambito di un'attività agricola, quando impiegati in agricoltura o per la produzione di energia, purché l'impiego non comporti rischi o danni per l'ambiente e per la salute.

Ne consegue che l'art 185 comma 1 lettera f non possa essere applicato nel caso di sfalci, potature ed altri materiali non provenienti da attività agricola. In questo caso non ci si trova in modo automatico di fronte ad un rifiuto in quanto è possibile avvalersi dell'art 184 bis, che disciplina i sottoprodotti. Tale norma afferma che "è un sottoprodotto e non un rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

1. la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto
2. è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi,
3. la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale,
4. l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà impatti complessivi negativi sull'ambiente e la salute umana"

In conclusione, chi si trova a detenere sfalci e potature, potrà non classificarli come rifiuti se sussistono le condizioni dell'art 185 del Codice Ambientale, o, in mancanza (ad esempio qualora l'attività di provenienza non sia agricola o la destinazione non sia in agricoltura o nella produzione di energia) gestirli come sottoprodotti, purché vengano soddisfatti tutti requisiti previsti dall'art 184 bis del Codice.

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE - Decisione UE 974/2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1716

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 157/53 del 23.6.2015 la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 974/2015 della Commissione del 17 giugno 2015 relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Con tale decisione gli Stati membri potranno adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

NEWS SICUREZZA

INAIL – Software per il calcolo dei costi aziendali della non sicurezza
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1732

Inail informa che è disponibile on line Co&Si (Costi e Sicurezza); si tratta del software sviluppato da Inail per assistere il datore di lavoro nella determinazione delle spese da lui sostenute per la salute e sicurezza sul lavoro sia quelle generate dalle misure di prevenzione e protezione sia quelle generate dal verificarsi di eventi infortunistici. Il software è disponibile, per gli utenti registrati al portale, tra i servizi online dal 23 giugno 2015.

MINISTERO LAVORO – Interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1724

Disponibili on line nel sito del Ministero del Lavoro le risposte ai seguenti quesiti **riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro** da parte della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva:
.
24/06/2015 - n. 1/2015, destinatario: Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori)
istanza: **Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare**

24/06/2015 - n. 2/2015, destinatario: Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanza: **Criteri qualificazione del docente formatore in materia di salute sicurezza sul lavoro**
L'ingegnere che svolge professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro può assumere l'incarico di docente nei corsi di formazione a condizione che documenti il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 Marzo 2013, per ciascuna delle "aree tematiche" per la quale voglia svolgere le attività di docenza.

24/06/2015 - n. 3/2015, destinatario: Federazione Nazionale UGL Sanità
istanza: **Applicazione dell'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 alle imprese familiari**
Il Ministero conferma che qualora le imprese familiari si trovino ad operare all'interno di un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dell'art. 89, co 1, lett. a), del d.lgs n. 81/2008, esse devono redigere il piano operativo di sicurezza, come previsto dall'art. 96 del decreto in parola. Tale piano deve riportare tutti i punti dell'allegato XV, ad eccezione dei punti i cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei POS delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc.

24/06/2015 - n. 4/2015, destinatario: Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)
istanza: **Formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale**
Il Ministero precisa che nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell'attività principale per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all'interno del percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, sono stati adeguatamente trattati. In ogni caso, qualora i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente formazione, saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi che una correlata formazione integrativa.

24/06/2015 - n. 5/2015, destinatario: Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanza: **Interpretazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati**
Nella risposta il Ministero chiarisce che il potere attribuito all'organo di vigilanza, dall'art. 65, co. 3, D.Lgs. n. 81/2008, si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall'ordinamento all'utilizzazione dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, dalla salute e sicurezza dei lavoratori.

ORGANISMI PARITETICI – Circolare Ministero del lavoro
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1735

Pubblicata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva - Divisione III – Nota prot. n. 9483 del 8 giugno 2015 – Prot. 37/0009483/MA007.A001 - Quesiti su Organismi paritetici

Il Ministero del Lavoro precisa che non è sanzionabile un datore di lavoro che eroghi formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico. E il datore di lavoro prima di collaborare con tali organismi deve valutarne i requisiti di legge.

PREVENZIONE INCENDI - Indicazioni ministeriali per le reti idriche antincendio nelle strutture sanitarie pubbliche e private ed errata corrige regola tecnica ex DM 19.03.2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1725

Con la circolare del 19 maggio 2015 prot. n. 0005916 il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area prevenzione incendi ha fornito indicazioni in merito all'obbligo dell'installazione delle reti idriche antincendio alle strutture sanitarie pubbliche o private.

In particolare ha chiarito che la rete idrica antincendio (idranti) non è obbligatoria per le strutture sanitarie, esistenti e di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con superficie maggiore di 500 m^2 e fino a 1000 m^2; è obbligatoria invece nelle strutture sanitarie (esistenti e di nuova costruzione) che erogano prestazioni di assistenza sanitaria specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1000 m^2.

Riguardo alle strutture sanitarie pubbliche e private si segnala la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2015 di una errata corrige al decreto di aggiornamento alla regola tecnica di prevenzione incendi DM 19.03.2015.

Nello specifico viene corretto l'allegato III, relativo al sistema di gestione della sicurezza per l'adeguamento antincendio, alla tabella 4 sui posti letto; detta tabella va usata per calcolare i componenti della squadra antincendio da aggiungere rispetto agli addetti di compartimento previsti.

SICUREZZA SUL LAVORO – Opuscoli per datori di lavoro e lavoratori, Asl Milano
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1741

In occasione dei cantieri Expo Milano 2015, il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell' ASL di Milano ha reso disponibili una serie di opuscoli informativi per i datori di lavoro/preposti e per i lavoratori. Di seguito l'elenco consultabile sul sito dell'Asl di Milano.

Opuscoli e quaderni tecnici datori di lavoro

USO DELLE SCALE

USO DEL TRABATTELLO

LAVORI IN QUOTA

MACCHINE E IMPIANTI

PIATTAFORME ELEVABILI

MACCHINE ALIMENTI

MANUTENZIONE DEL VERDE

IMPRESE DI PULIZIA

AMBIENTI CONFINATI

Opuscoli informativi per lavoratori

ALCOL E LAVORO

IL CASCHETTO

RISCHIO RUMORE

LAVORO IN PIEDI

RISCHIO VIBRAZIONI

USO DELLE SCALE

USO DEL TRABATTELLO

SETTORE PULIZIE

MANSIONI ALBERGHIERE

ALBERGHI-RISTORAZIONE

VIGILANZA AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO - il reato di impedimento del controllo
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1721

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", in vigore dal 29 maggio 2015, ha introdotto modifiche al libro secondo del codice penale, con il titolo VI-*bis* recante nuovi reati ambientali.

Si evidenzia in particolare la previsione del reato di "*impedimento di controllo*" che interessa le attività di controllo in ambito ambientale, ma anche quelle in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il reato di impedimento del controllo è previsto all'art. 452-*septies* del codice penale, come modificato dalla L. 68/2015: "*Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*"

NEWS AREA TECNICA

ATTREZZATURE A PRESSIONE - Indicazioni ministeriali per la nuova direttiva PED

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1728

Pubblicata on line la circolare n. 69094 del 15 maggio 2015 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce indicazioni sulla classificazione delle attrezzature a pressione a fronte dell'emanazione della nuova Direttiva UE 2014/68 che regolamenta la messa a disposizione nel mercato di dette apparecchiature. La normativa europea introduce una diversa classificazione delle attrezzature a pressione. Il provvedimento del Ministero precisa che l'applicazione delle disposizioni relative alla nuova classificazione delle attrezzature a pressione è assicurata a partire dal 1° giugno 2015 in via urgente e provvisoria da tutte le amministrazioni interessate, con conseguenti vincoli per gli operatori.

Nel caso di una diversa classificazione di una attrezzatura a pressione da immettere sul mercato dopo il 1° giugno 2015, a fronte dell'aumento del rischio derivante della modifica della classificazione del fluido contenuto, occorre provvedere ad attivare la relativa valutazione di conformità prevista per la nuova classificazione.

Fino a quando non saranno recepite le restanti parti della nuova Direttiva, tra cui anche quelle relative alle procedure di certificazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla Direttiva PED in vigore alla data odierna e in particolare per quanto riguarda la procedura di valutazione di conformità e la redazione della dichiarazione di conformità.

ATTREZZATURE A PRESSIONE - Avviso di rettifica al testo della nuova Direttiva PED

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1729

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 157 del 23 giugno 2015 un avviso di rettifica con la correzione al testo della nuova Direttiva UE n. 2014/68 che regolamenta le nuove modalità per la messa a disposizione sul mercato delle attrezzature a pressione, nota come nuova Direttiva PED.

L'avviso di rettifica in particolare prevede che gli Stati membri non devono ostacolare la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio delle attrezzature a pressione o degli insiemi costruiti in conformità della precedente normativa (Direttiva CE n. 97/23, recepita con D.Lgs 25.02.2000 n. 93), purché siano stati immessi sul mercato entro la data del 19 luglio 2016 (in precedenza era prevista la data del 1° giugno 2015).

Inoltre sono inseriti anche gli insiemi nella possibilità di essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio senza essere stati sottoposti alle procedure globali della valutazione di conformità ex art. 14 c.6 della Direttiva UE 2014/68, purché gli Stati membri abbiano concesso la relativa deroga e vengano utilizzati nell'interesse della sperimentazione.

CLP/REACH - Etichettatura fitosanitari, nota Ministero Salute

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1726

Disponibile on line sul sito del Ministero della Salute una nota datata 23 giugno 2015 con la quale vengono forniti chiarimenti per l'etichettatura dei prodotti fitosanitari indirizzati in particolare alla aziende titolari di autorizzazioni.

Il Ministero fornisce ulteriori chiarimenti riguardo l'applicazione del Regolamento 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il Regolamento è una revisione ed un aggiornamento del sistema di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici, basato sulle direttive sulle sostanze pericolose e sui preparati pericolosi. Il Regolamento mira ad una classificazione ed etichettatura armonizzate a livello mondiale.

Il Regolamento si riferisce a tutte le sostanze chimiche e le miscele, anche ai biocidi e gli antiparassitari, che dovevano essere riclassificati e rietichettati secondo i nuovi criteri: le sostanze entro il 1° dicembre 2010 e le miscele entro il 1° giugno 2015.

Il Ministero ha fornito già alcuni chiarimenti riguardo l'etichettatura dei fitosanitari con il Comunicato del 23 aprile 2015, fornisce ora ulteriori istruzioni alla luce delle osservazioni pervenute da parte delle titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.

In particolare, si precisa che: in merito alla frase da riportare in etichetta, rispetto alla dicitura fino ad oggi utilizzata: *Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del …… e modificata ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal ……"* occorre eliminare dal testo dell'etichetta esclusivamente i riferimenti all'adeguamento al CLP e cioè la frase "*modificata ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal ……"*.

Tale modifica si rende necessaria tenuto conto che, in molte etichette trasmesse nel periodo finora intercorso, la frase in questione è stata resa ancora più ampia e di difficile interpretazione con inserimento di ulteriori rimandi all'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012 in riferimento a modifiche amministrative intervenute in tale periodo per quanto riguarda le variazioni amministrative che non prevedono decretazione, la dicitura da inserire in etichetta rimane invariata: *"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del …… e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal ……"* le etichette che riportano le seguenti frasi:
"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del …… e modificata ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal ……"
"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ……"
restano valide fino al loro completo smaltimento.

Si ribadisce che al momento dell'inserimento delle stesse sulla banca dati, ai fini del controllo, verrà pubblicata una nota per spiegare la difformità temporanea tra le etichette che saranno pubblicate e quelle attualmente in commercio. Ne consegue che la presenza nel testo dell'etichetta delle seguenti frasi:

- *"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del …… e modificata ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal ……"*
- *"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ……"*

non costituisce alcuna violazione e pertanto non è sanzionabile.

Resta inteso che le Imprese sono tenute per ogni successiva richiesta di modifica amministrativa ad inserire nuovamente la frase *"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del …… e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal ……"* ed in caso di un adeguamento al Regolamento 396/2005 di riportare la frase: *"Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data ……"*.

DIRETTIVA SEVESO III – Pubblicato il Decreto di recepimento

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1742

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 38 della Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2015 il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"

Il nuovo provvedimento, in vigore dal 29 luglio p.v., **definisce "nuovo stabilimento"**(art.3, Definizioni, comma e)) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data. Gli **"stabilimenti preesistenti"** devono inviare l'**aggiornamento** (Art. 15, Rapporto di Sicurezza, comma 6) **entro il 1° giugno 2016**, mentre gli **"altri stabilimenti"** – secondo la definizione dell'art. 3, quelli che hanno cambiato classificazione -entro due anni dall'entrata in vigore, cioè **entro il 29 luglio 2017.**

La "Direttiva Seveso III", relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti sostituisce integralmente le direttive 96/82/CE (cd. "Seveso II") e 2003/105/CE ed i relativi decreti di recepimento, decreti legislativi 334/99 e 238/05.
L'aggiornamento della normativa comunitaria in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose è principalmente dovuto alla necessità di adeguare la disciplina al recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche.

Tale cambiamento è stato introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all'interno dell'Unione europea con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU (GHS – Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals)

DIRETTIVA SEVESO III - Aggiornato l'inventario della Classificazione ed Etichettatura C&L

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1727

ECHA ha rilasciato un aggiornamento all'Inventario della Classificazione ed Etichettatura C&L, per includere la categorizzazione di sostanze armonizzate in accordo con la Direttiva Seveso III. Questo aggiornamento rappresenta un ulteriore passo avanti per rendere l'Inventario C&L una fonte di informazioni centrale sulle sostanze armonizzate e auto classificate nel mercato UE.

La direttiva Seveso III (2012/18/UE) entra in vigore in giugno del 2015, abrogando totalmente la Dir. Seveso II, basata sulla vecchia direttiva sulle sostanze pericolose (DSP). La direttiva Seveso III è stata adottata tendendo conto , tra le altre cose, dei cambiamenti della legislazione dell'Unione Europea sulla classificazione delle sostanze chimiche e sul maggiore diritto dei cittadini di accesso all'informazione.

La direttiva Seveso III stabilisce regole per la prevenzione di incidenti rilevanti connessi a sostanze chimiche pericolose. Le sostanze chimiche sono classificate in base alla loro pericolosità e regole specifiche si applicano per il loro stoccaggio e manipolazione.

La direttiva include sia specifiche sostanze sia le regole che stabiliscono la loro categorizzazione in base alla classificazione. Essa si applica ora a più di 10.000 stabilimenti industriali nell'Unione Europea in cui le sostanze pericolose sono immagazzinate o utilizzate in grandi quantità, principalmente nei settori chimico, petrolchimico, trattamento dei metalli,logistico.

ETICHETTA ENERGETICA – Regolamento UE per gli armadi frigoriferi/congelatori professionali

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1736

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 177 dell'8 luglio 2015 il Regolamento UE n. 1094 del 5 maggio 2015. Con tale provvedimento la Commissione Europea ha dettato specifiche disposizioni sull'etichettatura del consumo d'energia degli armadi frigoriferi/congelatori professionali, ai sensi della normativa comunitaria ai sensi della Direttiva CE n. 2010/30, recante disposizioni sul consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

La Direttiva in questione è stata recepita con Decreto Legislativo 28 giugno 2012 n. 104. Sempre sulla medesima GUCE, pubblicato il Regolamento UE n. 1095 del 5 maggio 2015 contenente le specifiche tecniche di progettazione ecocompatibile delle unità in questione.

Rientrano nel campo di applicazione del nuovo regolamento, in vigore il 29 luglio 2015 e che si applica a partire dal 1° luglio 2016, gli armadi frigoriferi/congelatori professionali alimentati dalla rete elettrica, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi.

Per armadio frigorifero/congelatore professionale, si intende qualunque apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassetti, in grado di mantenere gli alimenti a temperatura costante nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinati allo stoccaggio di alimenti in ambienti non domestici ma non all'esposizione o all'accesso da parte dei clienti.

Sono esclusi:

- gli armadi frigoriferi/congelatori professionali alimentati principalmente da energia non elettrica nonché quelli dotati di un'unità di condensazione a distanza;
- gli armadi aperti, laddove tale apertura costituisce un requisito fondamentale per la loro funzionalità principale;
- gli armadi destinati specificamente alla trasformazione di alimenti, laddove la semplice presenza di uno scomparto con un volume netto equivalente a meno del 20 % del volume netto totale dell'armadio e destinato specificamente alla trasformazione di alimenti non è sufficiente per un'esenzione;
- gli armadi destinati specificamente alla sola funzione di scongelamento controllato di alimenti congelati, laddove la presenza di uno scomparto destinato specificamente allo scongelamento controllato di alimenti congelati non è sufficiente per un'esenzione;
- le saladette;
- i banchi frigo e altre forme simili di armadi destinati principalmente all'esposizione e alla vendita di alimenti, oltre alla refrigerazione e allo stoccaggio;
- gli armadi che non utilizzano un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore;

- gli armadi frigoriferi/congelatori professionali su misura, prodotti non in serie in base a specifiche individuali del cliente e non corrispondenti agli altri armadi frigoriferi/congelatori professionali equivalenti;
- i frigocongelatori a due porte;
- gli armadi statici;
- gli armadi da incasso;
- gli armadi roll-in e passanti;
- i congelatori a pozzetto.

PREVENZIONE INCENDI – Guide tecniche per impianti distribuzione gas autotrazione e gas naturale liquefatto
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1723

Con circolare del 18 maggio 2015 prot. n. 0005870 il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha anticipato la pubblicazione due guide tecniche e gli atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi per gli impianti di:

- alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fisso a servizio di impianti di utilizzazione diversi dall'autotrazione
- distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione

Verrà predisposto un apposito Decreto per l'emanazione delle relativa regola tecnica di prevenzione incendi in coerenza con la vigente regolamentazione in materia di gas naturale.

PREVENZIONE INCENDI - Precisazioni in merito alle reti idriche antincendio
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1722

Resa disponibile dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area prevenzione incendi la lettera circolare del 19 maggio 2015 prot. n. 0005916.

Con tale provvedimento vengono forniti chiarimenti in merito all'obbligo dell'installazione delle reti idriche antincendio nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

In particolare, per la rete idrica antincendio (idranti), non si dovranno più adottare le indicazioni previste dalla precedente regola tecnica verticale, che discriminava tra l'installazione della rete di naspi o quelle di idranti, bensì i parametri di progettazione indicati dalla tabella 1 del DM 20.12.2012.

PREVENZIONE INCENDI - Sale di alberghi destinate a riunioni; licenza di pubblico spettacolo
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1737

Resa disponibile la circolare Prot.5915/2015 del Ministero dell'Interno che fornisce chiarimenti in merito alla prevenzione incendi nelle sale di alberghi destinate a riunioni varie, e alla licenza di pubblico spettacolo.
In particolare per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili, posti all'interno di strutture ricettive (alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, ecc.) non è necessario presentate una specifica Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), qualora gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all'intera attività alberghiera.

REACH - Nuove disposizioni per le schede di sicurezza, Reg.(UE) n. 830/2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1719

Sulla G.U.C.E. del 29 maggio 2015 (Serie L 132/8) è stato pubblicato il Reg.(UE) 2015/830 della Commissione del 28 maggio 2015 recante modifica al Reg. REACH per quanto riguarda le Schede dati di sicurezza (Allegato II).

La necessità di questo nuovo aggiornamento dell'All. II al REACH è derivata dal fatto che il 1° giugno 2015 sono entrate in vigore contemporaneamente due modifiche di tale allegato che potrebbero entrare in contrasto tra loro. Una è quella introdotta dall'art. 59.5 del CLP e l'altra invece dal Reg. (UE) n. 453/2010.

Al fine di evitare confusione su quale Allegato II applicare si è provveduto a predisporre un nuovo allegato II. Pertanto, in conformità all'art. 1 del Reg. (UE) 2015/830, a partire dal 1° giugno 2015 si dovrà applicare l'allegato II a tale regolamento. Inoltre è importante richiamare l'attenzione sul fatto che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 del Reg.(UE) 2015/830, tutte le schede dati di sicurezza fornite ai destinatari prima del 1° giugno 2015 possono ancora essere utilizzate fino al 31.05.2017.

Tuttavia se si individuano modifiche sostanziali (REACH art. 31.9) che vanno ad incidere sulla gestione dei rischi allora sarà necessario e obbligatorio aggiornare le SDS fornite anteriormente al 1° giugno 2015. In tal caso la deroga sopra indicata non si potrà applicare.

REACH – Tariffe aggiornate
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1717

Sulla G.U.C.E. del 5 giugno 2015 (Serie L 139/1) è stato pubblicato il Reg.(UE) n. 864/2015 che modifica il Reg (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri da versare all'Agenzia per le sostanze chimiche di Helsinki (ECHA) a norma del Reg. REACH.

Le tariffe e gli oneri da versare a ECHA sono rivisti annualmente tenendo conto del tasso di inflazione rilevato mediante l'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità al Reg (CE) n. 2494/95. Successivamente alla revisione annuale realizzata nel 2014, tali tariffe sono state adattate secondo il tasso di inflazione media annuale applicabile pubblicato da Eurostat, che è pari a 1,5 % per l'anno 2013. Le nuove tariffe sono applicate a partire dal 25 giugno 2015. Tuttavia non si applicheranno alle domande valide che sono pendenti alla data di entrata in vigore del Reg. (UE) n. 864/2015.

REACH - Aggiornata la Candidate list con due sostanze altamente preoccupanti (SVHC)
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1731

Echa comunica che è stata aggiornata la candidate list. La prima nuova voce inserita **copre una serie di miscele a base di alchil diesteri** (CE N. 271-094-0, N. CAS 68515-51-5; EC 272-013-1, CAS 68648-93-1) con **proprietà reprotossiche nei casi in cui contengano una percentuale ≥ dello 0.3% di diesil ftalato** (CE N. 201-559-5).

Queste sostanze sono **utilizzate come plastificanti o lubrificanti**, incluso l'uso negli adesivi, nei rivestimenti, nei materiali edili, nei materiali utilizzati per i cavi, nei fogli di polimeri, nei composti a base di PVC e nei prodotti tecnici per artisti (ad es. argilla da modellare e vernici utilizzate con le mani).

La seconda SVHC è stata inserita come voce di gruppi per le proprietà VpVB (**molto persistente e molto bioaccumulabile**). Di questo gruppo di sostanze fa parte anche il prodotto commercialmente conosciuto come **"Karanal"**. Le fonti pubbliche di informazione hanno evidenziato che il **Karanal** è utilizzato principalmente come fragranza.

La decisione di ECHA di includere queste due nuove sostanze nella Candidate è derivata dalle proposte presentate, rispettivamente, dalla Svezia e dall'Olanda. **Allo stato attuale la Candidate List contiene 163 sostanze**. Di queste, 31 sono state successivamente incluse nella lista delle autorizzazioni.

SICUREZZA MACCHINE E IMPIANTI - Accesso gratuito ad alcune norme UNI-CEI, Ministero Sviluppo Economico

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1738

In forza di un accordo sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e UNI-CEI è possibile scaricare gratuitamente dal sito del Ministero una serie di norme tecniche emanate tra il 2009 e il 2013-2014 in materia di sicurezza di macchine e impianti.

La pubblicazione di norme per la salvaguardia della sicurezza è prevista dalla convenzione Mise- UNI (art. 46, c.3 Legge 128/1998) (UNI-CEI). Di seguito l'elenco delle norme consultabili

Norme UNI in materia di normativa tecnica (2009 - 2013)
In questa sezione si possono consultare le norme UNI - ente Nazionale Italiano di Unificazione – in materia di normativa tecnica dal 2009 al 2013. La pubblicazione di norme per la salvaguardia della sicurezza è prevista dalla convenzione Mise- UNI (art. 46, c.3 Legge 128/1998) (UNI-CEI).

Anno 2013 - Scarica il file .zip (15 Mb)

- Macchine utensili portatili non elettriche. Requisiti di sicurezza. Parte 7: Smerigliatrici
- Requisiti di sicurezza per le piattaforme sospese a livelli variabili. Progettazione strutturale, criteri di stabilità, costruzione - Prove
- Apparecchiature di miscelazione dei prodotti vernicianti. Requisiti di sicurezza. Parte 1: Apparecchiature di miscelazione per l'impiego di ritocco nell'autocarrozzeria
- Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno. Sistemi fissi di estrazione di trucioli e polveri. Prestazioni correlate alla sicurezza e requisiti di sicurezza
- Macchine per materie plastiche e gomma - Unità per avvolgimento film o foglie
- Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe a nastro da falegnameria e refendini
- Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe a nastro - Segatronchi

Anno 2012 - Scarica il file .zip (8 Mb)

- Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori. Ascensori per il trasporto di sole merci. Parte 31: Ascensori accessibili alle sole merci
- Macchine per materie plastiche e gomma. Presse. Requisiti di sicurezza
- Apparecchi di sollevamento. Dispositivi controllati manualmente per la manipolazione dei carichi
- Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Fresatrici su un solo lato con utensile rotante
- Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Piallatrici combinate a filo e a spessore
- Determinazione dei limiti di esplosione di gas e vapori

Anno 2011 - Scarica il file .zip (1 Mb)

- Caldaie a gas per riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi. Caldaie di tipo B di portata termica nominale maggiore di 70 kW ma non maggiore di 300 kW
- Specifiche per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL). Generatori d'aria calda, non domestici, a riscaldamento diretto e convezione forzata, mobili e portatili

Anno 2010 - Scarica il file .zip (3 Mb)

- Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili non metallici per allacciamento
- Impianti a gas per l'ospitalità professionale di comunità e similare. Prescrizioni di sicurezza
- Connessioni ad innesto rapido per accoppiamento con valvole di GPL. Prescrizioni di sicurezza
- Piccole centrali di GPL per reti di distribuzione. Progettazione, costruzione, installazione, collaudo ed esercizio
- Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e similare. Prescrizioni di sicurezza
- Apparecchi a gas ad effetto decorativo di combustione

Anno 2009 - Scarica il file .zip (2 Mb)

- Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione. Progettazione e installazione. Parte 1: Impianto interno
- Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione. Progettazione e installazione. Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione
- Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione. Progettazione e installazione. Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
- Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione. Progettazione e installazione. Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi

Norme CEI in materia di normativa tecnica (2009 - 2014)

In questa sezione si possono consultare le norme CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano - in materia di normativa tecnica, dal 2009 al 2014. La pubblicazione di norme per la salvaguardia della sicurezza è prevista dalla convenzione Mise- UNI (art. 46, c.3 Legge 128/1998) (UNI-CEI).

2014 -Scarica il file .zip (2 Mb)

- Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 600 MHz
- Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 250 MHz
- Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
- Apparecchi di illuminazione
- Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non Metallici – Prove elettriche - Misura della permettività a 23 °C delle miscele tamponanti
- Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non Metallici - Generalità sulle prove - Misura delle dimensioni esterne
- Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - Prescrizioni particolari per multimetri portatili ed altri strumenti di misura portatili, per utilizzo domestico e professionale, in grado di misurare la tensione di alimentazione
- Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e utilizzo in laboratorio - Prescrizioni particolari per sistemi a raggi X in contenitore
- Relè a tempo per uso industriale e residenziale

2013 - Scarica il file .zip (3 Mb)

- Condensatori statici per motori in corrente alternata. Parte 1: Generalità - Prestazioni, prove e valori nominali - Prescrizioni di sicurezza - Guida per l'installazione e l'esercizio
- Condensatori statici per motori in corrente alternata. Parte 2: Condensatori di avviamento motori
- Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per macchine lavabiancheria
- Sicurezza degli impianti elettrotermici. Parte 1: Requisiti generali
- Unità di alimentazione di lampada. Parte 2-7: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche (autonome) alimentate da batterie per illuminazione di emergenza
- Apparecchi elettrici connessi alla rete idrica - Disposizioni per evitare il ritorno d'acqua per effetto sifone e il guasto dei complessi di raccordo
- Tecnologie delle celle a combustibile. Parte 3-300: Sistemi di potenza a celle a combustibile stazionari - Installazione

2012 - Scarica il file .zip (5 Mb)

- Connettori per usi domestici e similari. Parte 1: Prescrizioni generali
- Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. Parte 1: Prescrizioni generali
- Apparecchiature a bassa tensione. Parte 5-1: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando
- Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari. Parte 1: Prescrizioni generali
- Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e prodotti similari. Parte 2-5: Prescrizioni particolari e prove per trasformatori per rasoi, unità di alimentazione che incorporano trasformatori per rasoi e unità di alimentazione per rasoi
- Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e loro combinazioni. Parte 2-8: Prescrizioni particolari e prove per trasformatori e unità di alimentazione per campanelli e suonerie
- Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e loro combinazioni. Parte 2-9: Prescrizioni particolari e prove per trasformatori e unità di alimentazione per apparecchi portatili di classe III per lampade a incandescenza
- Trasformatori di misura. Parte 1: Prescrizioni generali
- Dispositivi di segnalazione sonora per usi domestici e similari

2011 - Scarica il file .zip (3 Mb)

- Macchine elettriche rotanti. Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento
- Portalampade a baionetta
- Sistemi di canalizzazione e accessori per cavi - Fascette di cablaggio per installazioni elettriche
- Valutazione delle apparecchiature di illuminazione relativamente all'esposizione umana ai campi elettromagnetici

2010 - Scarica il file .zip (4 Mb)

- Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche. Parte 2-2: Prescrizioni particolari per sistemi di canali e di condotti per montaggio sottopavimento, a filo pavimento o soprapavimento
- Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche. Parte 2-3: Prescrizioni particolari per sistemi di canali con feritoie laterali per installazione all'interno di quadri elettrici
- Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di incendio. Parte 3-10: Prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati a fascio - Apparecchiatura
- Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per centrifughe asciugabiancheria
- Apparecchi di illuminazione. Parte 2-20: Prescrizioni particolari - Catene luminose
- Apparecchiature a bassa tensione. Parte 7-1: Apparecchiature ausiliarie - Morsetti componibili per conduttori di rame
- Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per frigoriferi, congelatori e produttori di ghiaccio (2005, 2008 e 2010)

- Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per cappe da cucina (2006, 2007 e 2009)
- Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare. Parte 2-2: Prescrizioni particolari - Interruttori con comando a distanza (RCS)
- Apparecchiature a bassa tensione. Parte 5-3: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Prescrizioni per dispositivi di prossimità con comportamento definito in condizioni di guasto (PDF) (2006 e 2010)

2009 - Scarica il file .zip (2 Mb)

- Macchine elettriche rotanti. Parte 8: Marcatura dei terminali e senso di rotazione
- Apparecchi di illuminazione. Parte 2-8: Prescrizioni particolari - Apparecchi portatili
- Elettroacustica - Apparecchi audiometrici. Parte 3: Segnali di prova di breve durata
- Apparecchiatura per la saldatura ad arco. Parte 3: Dispositivi d'innesco e stabilizzazione dell'arco
- Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione. Parte 1: Prescrizioni generali
- Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione. Parte 2: Resistenza d'isolamento
- Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione. Parte 3: Impedenza di anello
- Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione. Parte 4: Resistenza dei collegamenti di terra, di protezione ed equipotenziali
- Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione. Parte 5: Resistenza di terra
- Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione. Parte 6: Efficacia dei dispositivi di protezione differenziale (RCD) in sistemi TT, TN e IT
- Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione. Parte 7: Sequenza di fase
- Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione. Parte 8: Dispositivi di controllo dell'isolamento nei sistemi IT

APPROFONDIMENTI

PREVENZIONE INCENDI - Il nuovo Codice di prevenzione incendi
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1743

Fonte www.vigilfuoco.it

Nel dicembre scorso è stato presentato lo schema di decreto ministeriale recante: "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

L'adozione del decreto notificato è necessaria per conseguire gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione del corpo normativo relativo alla prevenzione incendi attualmente in vigore anche attraverso un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Il progetto di decreto del Ministro dell'interno, conosciuto come "Nuovo Codice di prevenzione Incendi" è stato presentato alla Commissione europea per ottenere le prime osservazioni, ed è stato notificato il 18/12/2014 (Notification Number: 2014/641/I).

Il nuovo Codice ha lo scopo di semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Il Codice si applica alle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco non normate,che non hanno una regola tecnica.
Per la presentazione delle istanze, documentazione tecnica, importo dei corrispettivi, si rimanda ai DPR 151/2011, DM 7/8/2012, DM 9/5/2007. Non sono previsti obblighi per attività già in regola con il DPR 151/2011.

Il codice si applica alle attività soggette a controllo dei vigili del fuoco elencate nel DPR151/2011: Attività: 9, 14, 27÷40, 42÷47, 50÷54, 56÷57, 63÷64, 67(*) , 70, 75(**) , 76: Officine…; Impianti …; Stabilimenti …; Depositi …; Falegnamerie; Attività industriali e artigianali …; (*)Scuole; (**)Depositi mezzi rotabili.

Il codice non si applica alle attività: 1÷8, 10÷13, 15÷26, 41, 48÷49, 55, 58÷62: impianti, reti di trasporto con sostanze infiammabili, esplodenti, comburenti, radioattive, Distributori carburante, centrali termoelettriche, macchine elettriche, gruppi elettrogeni, demolizione veicoli, alle Attività 65÷69, 71÷75, 77÷80: locali di spettacolo, impianti sportivi, alberghi, asili nido, ospedali, attività commerciali, uffici, edifici tutelati, edifici promiscui, centrali termiche, autorimesse, edifici civili, stazioni, metropolitane, interporti, gallerie.

Il testo è costituito da cinque articoli ed un allegato; gli articoli della parte dispositiva stabiliscono:
- art. 1: approvazione delle norme tecniche;
- art. 2: il campo di applicazione;
- art. 3: i requisiti e le condizioni per l'impiego dei prodotti antincendio;
- art. 4: lo svolgimento e le modalità del monitoraggio sull'applicazione delle norme tecniche da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco;
- art. 5: le disposizioni transitorie e finali.

L'Allegato individua "Norme tecniche di prevenzione incendi", suddivise nelle quattro Sezioni:
- Generalità (termini, definizioni; progettazione antincendio; determinazione profili di rischio);
- Strategia antincendio (da reazione al fuoco fino a sicurezza impianti tecnologici);
- Regole tecniche verticali (Aree a rischio specifico, per atmosfere esplosive; Vani ascensori, attività scolastiche);- Metodi (sicurezza antincendio, scenari per progettazione prestazionale, salvaguardia della vita).

Il nuovo testo unico si basa sui seguenti principi:
- **generalità**: le metodologie di progettazione della sicurezza antincendio possono essere applicate a tutte le attività;
- **semplicità**: laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare la revisione;

- **flessibilità**: per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto, sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali e sono definiti metodi riconosciuti che valorizzano l'ingegneria antincendio;
- **standardizzazione ed integrazione**: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;
- **inclusione**: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti.

Tale impostazione metodologica consentirà di affrontare la progettazione antincendio con un unico approccio logico, e non più con approcci differenziati a seconda della tipologia di attività.

L'approccio utilizzato nel **T.U.** lascia la professionista molta libertà nella effettuazione delle scelte progettuali, infatti i diversi allegati tecnici allo stesso riporteranno in modo logico-sistematico:

- **la regola tecnica orizzontale (RTO)**: i criteri ed i metodi che consentono di determinare le misure di sicurezza antincendio per tutte le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- **le regole tecniche verticali semplificate (RTV)**: le specifiche misure integrative per talune attività civili e commerciali, quali uffici, autorimesse ecc., nonché per quelle in applicazione delle recenti leggi approvate su strutture sanitarie, scuole e strutture turistico-ricettive esistenti

Le **RTO** contengono le nuove regole generali applicabili per la progettazione antincendio delle attività soggette. Le **RTV** prevedono le specifiche disposizioni, integrative a quelle delle regole generali, applicabili alle attività soggette ivi disciplinate.
L'insieme delle **RTO** e delle **RTV** costituisce il nuovo quadro normativo di riferimento completo ed esaustivo per la progettazione antincendio di tutte le attività soggette.

Allo scopo di rendere il documento un testo unico organico per l'intera materia antincendio, è prevista una ulteriore sezione (**Metodi**), che introduce metodologie di progettazione antincendio innovative ed **alternative** a quelle riportate nelle altre sezioni, volte alla risoluzione di specifiche problematiche tecniche ai fini antincendio di difficile soluzione con l'approccio sistematico delle prime tre sezioni. La sezione **Metodi** è basata sull'utilizzo delle tecniche della Fire Safety Engineering (**FSE**) infatti contiene tre allegati denominati:

- Ingegneria della sicurezza antincendio.
- Scenari di incendio per la progettazione prestazionale.
- Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.

In estrema sintesi il **T.U.** stabilisce un metodo finalizzato per la determinazione delle misure (definite **strategie antincendio**) idonee a minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili, da adottare per la progettazione antincendio di un'attività soggetta, garantendo gli obiettivi primari di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

Le misure di prevenzione, di protezione e gestionali sono raggruppate in modo omogeneo nei seguenti allegati definiti **strategie antincendio**:

- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco
- Compartimentazione
- Separazione
- Esodo
- Gestione della sicurezza antincendio

- Controllo e spegnimento
- Rivelazione ed allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

La procedura prevede una valutazione del rischio dalla quale discendono i livelli di prestazioni delle misure antincendio da adottare.

Ai fini della valutazione del rischio sono introdotte tre tipologie di profili di rischio:

- **R-vita**, profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana;
- **R-beni**, profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici;
- **R-ambiente**, profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio.

L'allegato del **T.U.** denominato "*Determinazione dei profili di rischio delle attività*" fornisce:

- la metodologia per valutare quantitativamente i due profili di rischio **R-vita** ed **R-beni**,
- i criteri per valutare il profilo di rischio **R-ambiente**.

In funzione dei profili di rischio **R-vita**, **R-beni** ed **R-ambiente** per l'attività, sono attribuiti i **livelli di prestazione** alle **misure antincendio** appartenenti alle singole **strategie antincendio** da adottare, in funzione degli **obiettivi di sicurezza** da raggiungere

Per ogni misura antincendio, il progettista può attribuire livelli di prestazione differenti da quelli proposti. In tal caso il progettista e tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.
Il nuovo **T.U.** introduce i concetti di "misure convenzionali" e di "misure alternative" da utilizzare a scelta del progettista, li definisce nel seguente modo:

- **Soluzione conforme** (*deemed to satisfy provision*): soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione.
- **Soluzione alternativa** (*alternative solution*): soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi. Il progettista e tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio.

Ampio spazio è dato all'applicazione dei metodi prestazionali per la progettazione della sicurezza antincendio.

I metodi prestazionali sono impiegabili per:

- la verifica delle *soluzioni alternative* al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione;
- la verifica di *soluzioni in deroga* al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato obiettivo di sicurezza antincendio;
- la verifica del *livello di prestazione attribuito* ad una misura antincendio al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato obiettivo di sicurezza antincendio.

I risultati ottenuti devono essere sottoposti al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco tramite i procedimenti amministrativi ammessi dalla normativa vigente.

Molto interessante appare la possibilità di proporre **soluzioni alternative** senza ricorrere obbligatoriamente alla procedura di deroga, in questo modo il **T.U.** ammette l'utilizzo dei metodi dell'ingegneria prestazionale (**FSE**) al di fuori del campo di applicazione del D.M. 9 maggio 2007 (che peraltro sarà abrogato) che ricordiamo ammette (art. 2) il seguente campo di applicazione del metodo:

- per la individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini del rilasci del certificato di prevenzione incendi nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio;
- per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del procedimento di deroga.

Molta enfasi è stata data, durante la presentazione del nuovo provvedimento di semplificazione, all'utilizzo dei metodi prestazionali che possono quindi essere applicati per la progettazione ordinaria della sicurezza antincendio.

A seguito della valutazione del rischio incendio devono essere determinate le misure antincendio da applicate all'attività.

Per ciascuna misura antincendio sono previsti diversi livelli di prestazione, graduati in funzione della complessità crescente delle prestazioni previste ed identificati da numero romano (es. I, II, III, ...).
La corretta selezione dei livelli di prestazione delle misure antincendio conduce alla riduzione del rischio di incendio dell'attività ad una soglia considerata accettabile.
In definitiva la progettazione antincendio dovrà seguire i seguenti passi:

- Fissazione degli obiettivi antincendio mediante la valutazione del rischio
- Determinazione delle strategie mediante:
    1. Misure antincendio
    2. Livelli di prestazione
    3. Scelta fra soluzioni conformi oppure soluzioni alternative ove previste

link al testo del decreto